

D.d.u.o. 16 maggio 2011 - n. 4368

Modifiche al d.d.u.o. n. 3934 del 3 maggio 2011 relativamente alla composizione della commissione d'esame per i percorsi triennali attivati presso gli istituti professionali statali che rilasciano la qualifica statale e regionale

IL DIRIGENTE DELLA UO ATTUAZIONE
DELLA RIFORME E CONTROLLI

Visto il d.d.u.o. 3934 del 3 maggio 2011 «Determinazioni in merito alle sessioni d'esame a conclusione dei percorsi di qualifica e di diploma di istruzione e formazione professionale» ed in particolare l'allegato A;

Considerato che per i percorsi triennali sperimentali attivati presso gli Istituti Professionali Statali antecedentemente all'entrata in vigore del d.p.r. n. 87/2010, ai sensi dell'Accordo Quadro siglato in sede di C.U. in data 19 giugno 2003 e dell'Accordo territoriale tra Regione Lombardia e USR della Lombardia del 22 marzo 2006, l'esame rimane ancora finalizzato al conseguimento di due Qualifiche: quella statale relativa all'ordinamento dello specifico percorso di istruzione professionale e quella regionale del sistema di istruzione e formazione professionale;

Vista l'Ordinanza Ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90 «Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001», applicabile rispetto alla composizione delle commissioni degli esami di Qualifica Professionale;

Visto in particolare l'art. 26 comma 2 della richiamata OM che stabilisce che «le commissioni per gli esami di Qualifica devono essere composte dal Preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico pratici dell'ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto di esame, nonché da un esperto delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell'istituto non appartenente all'amministrazione dello stato»;

Considerato che:

1) i percorsi triennali sperimentali attivati a partire dall'anno scolastico 2007-08 presso gli Istituti Professionali Statali ai sensi dell'Accordo Quadro siglato in sede di C.U. in data 19 giugno 2003 e dell'Accordo territoriale tra Regione Lombardia e USR della Lombardia del 22 marzo 2006 soddisfano i requisiti minimi formativi dell'ordinamento regionale, con particolare riferimento agli Obiettivi Specifici di Apprendimento di cui al d.d.g. n. 3618/07;

2) la determinazione complessiva dei risultati d'esame finalizzata al rilascio della Qualifica regionale è effettuata dalla Commissione Regionale sulla base della disamina della documentazione relativa al percorso di leFP realizzato, all'ammissione del candidato ed ai risultati delle prove degli esami di Qualifica statale;

3) a tale scopo la Commissione regionale provvederà a compilare un apposito verbale finale nel quale è riportato il punteggio finale in centesimi;

4) sono componenti della Commissione Regionale, oltre al Presidente, anche tre membri formatori, designati dalle Istituzioni scolastiche tra i docenti del percorso medesimo;

Evidenziato pertanto che i percorsi triennali realizzati presso gli istituti professionali rispondono ai requisiti formativi minimi necessari al conseguimento della Qualifica regionale e che la Commissione Regionale, che rilascia il titolo di Qualifica Regionale, lavora in continuità con la Commissione Statale;

Valutato conseguentemente opportuno intervenire sulle modalità fino ad oggi applicate nella designazione del Presidente della Commissione Regionale per l'esame dei percorsi di leFP realizzati in via sperimentale ai sensi dell'Accordo 19 giugno 2003 e relativi Accordi territoriali attuativi presso Istituti professionali di Stato, limitatamente alla fase conclusiva di detta sperimentazione, individuando la suddetta funzione nel Dirigente Scolastico dell'Istituto o in un docente da esso designato facente parte della Commissione Statale, ai sensi del comma 3 dell'art. 26 dell'O.M. 90/2001;

Ritenuto pertanto necessario, in accordo con l'USR per la Lombardia, modificare l'Allegato A del d.d.u.o. n. 3934 del 3 maggio 2011 nella parte in cui al punto 2.1 capoversi 3 e 4 prevede le modalità di individuazione del Presidente della Commissione Regionale per le prove finali dei percorsi di leFP realizzati presso Istituti professionali di Stato;

Vista la legge regionale n. 20/08 e i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di modificare l'Allegato A) del d.d.u.o. n. 3934 del 3 maggio 2011 nella parte dei capoversi 3 e il 4 del Punto 2.1 «SEDE, NOMINA, PRESIDENTE, ESPERTI» sostituendo gli stessi interamente con i seguenti capoversi:

"Per gli Istituti Professionali di Stato che hanno le prove finali finalizzate al conseguimento della Qualifica sia di istruzione professionale sia di IFP regionale con validità nazionale, viene designato quale Presidente della Commissione Regionale il Dirigente Scolastico dell'Istituto o un docente da lui designato facente parte della commissione statale ai sensi del comma 3 dell'art. 26 dell'o.m. 90/2001. Della commissione regionale che lavora in continuità con la commissione d'esame statale fanno parte, oltre al Presidente, anche tre membri formatori designati dalle Istituzioni scolastiche tra i docenti del percorso medesimo.

L'individuazione dei Presidenti per gli Istituti Tecnici aderenti alla sperimentazione è fatta dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;"

2. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, nonché alle Istituzioni Scolastiche che erogano percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale;

3. di pubblicare il presente atto sul sistema informativo regionale all'indirizzo www.istruzione.regione.lombardia.it nonché sul BURL.

Il dirigente
Ada Fiore